

Comune di Villar Focchiardo (Torino)

**Esame delle osservazioni al progetto preliminare di variante parziale n.3 alla Variante Generale del Piano Regolatore Comunale, ai sensi dell'art. 17 c.5 della L.R. 56/77 e modifiche. Adozione delle relative controdeduzioni ed approvazione del progetto definitivo**

IL CONSIGLIO COMUNALE  
(omissis)  
DELIBERA

-di confermare ed approvare la premessa del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che qui si intende integralmente richiamata;

-di dare atto che i professionisti hanno provveduto ad aggiornare le tavole di piano, come ribadito dalla circolare 12/PET del 5/8/98, a firma del Presidente della Giunta Regione del Piemonte paragrafo relativo a "Procedure e Atti";

-di approvare il progetto definitivo della 3<sup>a</sup> variante parziale al vigente PRGC, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Regionale Piemonte 5/12/1977 n.ro 56 e s.m.i., contenuta negli elaborati predisposti dal dott. arch. Maria Sorbo presentati in data 07/10/2014 prot. n.3598, per la parte urbanistica, Dott.Geologo Secondo Accotto presentati in data 16/10/2014 prot. 3947, per la parte geologica e Dott.Ing.Soffredini per la parte acustica, quest'ultimi presentati in data 29/09/2014, prot.3430, composti dai seguenti elaborati:

- Relazione progetto;
- Osservazioni e controdeduzioni;
- Norme tecniche di Attuazione Progetto Definitivo;
- Tav.P2a Planimetria generale 1:5000 Progetto Definitivo;
- Tav. P3a Aree Urbanizzate 1:2000 Progetto Definitivo;
- Tav. P3b Aree Urbanizzate 1:2000 Progetto Definitivo;
- Relazione Geologico-Tecnica;
- Tav. P5a Cartesi di Sintesi 1: 5000;
- Tav.P5b carta di Sintesi 1:15000;
- Verifica di compatibilità acustica.

-di dare atto che in base alla circolare del Presidente della Giunta Regionale 27/4/04 1/DOP l'adozione della variante parziale non è più soggetta al rispetto dell'art.89 del D.P.R 380/2001;

-di dare atto che la variante parziale non necessita di essere sottoposta alla fase di valutazione della procedura della VAS come risulta dalla determinazione n.ro 9 del 28/1/2014, di approvazione del verbale dell'organo tecnico (Com. Montana Valle Susa e Censichia) pervenuto in data 3/2/2014 prot. 378;

-di dare atto che ai sensi del comma 2<sup>a</sup> del più volte citato art. 17 della L.R 56/1977 e mod. le varianti del Piano regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica;

-di dare atto che la presente variante parziale al vigente PRGC risulta compatibile con i piani sovracomunali e che la medesima soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

-di inviare la variante parziale alla Provincia di Torino, alla città Metropolitana (ove presente) e alla Regione Piemonte unitamente agli elaborati aggiornati del P.R.G.C;

-di dare atto che la variante diverrà efficace, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente atto o relativo estratto.

(omissis)